

N. 2176/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Bazzo	Presidente
Dott.ssa Caterina Passarelli	Consigliere
Dott.ssa Rita Rigoni	Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione in riassunzione notificato con plico raccomandato spedito il 21.10.2013

Da

SUBIACO UGO, c.f. SBCGUO43B15E098J, quale erede di **TORMENA MARIA ROSA**, con l'avv. **MICHIELAN PRIMO** (MCHPRM47T31I551B) VIA MATTEOTTI 20/1 31021 MOGLIANO VENETO e l'avv. **MICHIELAN ANDREA** (MCHNDR75A31L407H) VIA MATTEOTTI 20/1 MOGLIANO VENETO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **GIANTIN ELENA**, GNTLNE67L60F241U, in Venezia, S. Marco 5134, per mandato a margine dell'atto di citazione in riassunzione
Attore in riassunzione

contro

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO, c.f. 83003890262, con l'avv. **ZANCHETTIN MAURIZIO**, ZNCMRZ47E29M089U e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **PINELLO GIORGIO** (PNLGRG48H17L736I), in Venezia, San Polo 3080/L, per mandato a margine alla comparsa di costituzione e risposta

E contro

PROVINCIA DI TREVISO, c.f. non costituita, contumace

Convenuti in riassunzione

in punto: Proprietà – rinvio da cassazione – sentenza n. 14609/12 del 24.4 – 23.8.2012



causa decisa dal Collegio il giorno 26/06/2018 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'attore:

“In rito: respingersi le eccezioni d'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione reale restitutoria, proposta da Subiaco Ugo, già Tormena Maria Rosa, come accolta ex art. 360, I co. n. 3 c.p.c., dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14609/12 del 23 agosto 2012, per essersi formato il giudicato implicito sulla restituzione dell'immobile di proprietà attorea, già usurpativamente occupato dal Comune convenuto-appellato e con rinvio vincolante al Giudice di merito, quanto ai limiti predicabili in materia di occupazione usurpativa stabiliti dal Supremo Giudice di legittimità ed alle questioni di fatto presupposte di eccessiva onerosità e di pregiudizio all'economia nazionale della accompagnata richiesta riduzione in pristino;

nel merito:

a) preso atto della natura usurpativa dell'occupazione degli immobili del sig. Subiaco, per l'intervenuto giudicato interno, stante la nullità e l'inefficacia, per mancanza di valida indicazione dei termini d'inizio e fine dei lavori d'esproprio, nella dichiarazione di pubblica utilità relativa ai lavori di sistemazione stradale, tra piazza Fontana e via Brigata Mazzini, condannare il Comune di Farra di Soligo, secondo il principio di diritto formulato dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I Civile, il 23.08.2012 n. 14609/12, alla restituzione con ripristino dello stato dei luoghi, in prefiggendo termine ed al risarcimento dei danni per l'illecita occupazione dei terreni e l'illecita demolizione del fabbricato di parte attorea (fg. 5, mapp.li 800-1576) che si quantificano in € 150.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia nel corso del giudizio, con rivalutazione monetaria ed interessi legali;



b) autorizzare il sig. Subiaco, in difetto di restituzione con ripristino da parte del Comune di Farra di Soligo, a procedere al medesimo ripristino dello stato dei luoghi, con somme da porsi a carico del medesimo Comune, previa quantificazione delle stesse a mezzo di espletanda CTU;

c) condannarsi il convenuto Comune alla rifusione di tutte le spese ed onorari dei quattro gradi di giudizio azionati: di merito, di primo e secondo grado, di legittimità e di rinvio;

in via subordinata di rito e di merito: in ipotesi di accoglimento dell'eccezione d'improcedibilità e/o d'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito dell'emanazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Farra di Soligo n. 40 del 30.12.2013, adottato ai sensi del nuovo art. 42 bis D.P.R. 327/2001 (T.U. espropriazioni), come aggiunto dall'art. 34 D.L. 98/2011 e

delibato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 71 del 2015, accertarsi e dichiararsi, con giudizio prognostico, la soccombenza virtuale dell'appellato Comune per fondatezza della domanda

restitutoria proposta dall'appellante nel merito in via principale a seguito della pronunciata sentenza della Corte di Cassazione n. 14602/2012 e conseguentemente condannarsi il Comune di Farra di Soligo alla rifusione di tutte le spese ed onorari dei quattro gradi di giudizio azionati: di merito, di legittimità e di rinvio;

in via istruttoria:

d) disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta:

- all'esatta individuazione fenomenica - anche con le loro coerenze catastali - sia del terreno illecitamente occupato per la realizzazione *sine titulo* dell'opera stradale, esclusivamente locale, di collegamento tra Piazza Fontana e Via Brigata Mazzini sia del fabbricato rurale occupato e demolito, con la correlata determinazione delle opere necessarie - e dei relativi costi - per la demolizione dell'opera stradale, nonché di quelle



necessarie per procedere al ripristino delle condizioni del terreno *ante* occupazione illecita e per la ricostruzione del corpo di fabbrica sviluppatosi su due piani a destinazione non residenziale, come puntualmente descritto dalla consulenza tecnica e nel verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 10.02.1989 (doc. 7, fascicolo di primo grado);

- alla quantificazione dei danni subiti e subendi, previa determinazione del valore venale del compendio immobiliare alla data dell'occupazione, derivanti sia dall'occupazione illecita delle aree scoperte sia dall'illecita demolizione del citato fabbricato rurale, assumendo a parametro valutativo i pregiudizi subiti, durante l'occupazione dal 10.02.1989 alla data del ripristino, per la perdita della disponibilità di detti beni, della loro potenzialità edificatoria e della possibilità di conseguire utilità, anche solo potenzialmente ricavabili dagli stessi *medio tempore*, in relazione alla loro natura normalmente fruttifera, ossia al danno rapportato al canone locativo conseguibile dal cespite usurpato”.

Per il Comune di Farra di Soligo:

“Rigettata ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e/o domanda *ex adverso* proposta:

1. In via pregiudiziale/preliminare:

Dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o comunque l'inaccogliabilità – per tutti i motivi illustrati nelle premesse della comparsa di risposta depositata in data 17.01.2014, ed *in primis* per la sopravvenuta acquisizione, con deliberazione del Consiglio del Comune di Farra di Soligo n. 40 del 30.12.2013 (doc. 5), adottata ex art. 42 bis T.U. Espropri (DPR 327/2001), al demanio stradale comunale delle aree per cui è causa – dell'appello avverso e di tutte le domande proposte da controparte con atto di citazione in riassunzione datato 21.10.2013.

2. In via subordinata di merito:

2.1. Rigettarsi l'appello avverso e tutte le domande *ex adverso* proposte.



2.2. In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande di rimessione in pristino e/o di risarcimento *ex adverso* proposte con atto di citazione in riassunzione del 21.10.2013, dichiararsi la compensazione tra le somme che dovessero essere eventualmente riconosciute come dovute allo stesso Subiaco a qualunque titolo (in via meramente esemplificativa: di risarcimento danni, rimborso spese legali e quant'altro) e le somme a suo tempo versate dal Comune concludente, in forza della sentenza di primo grado, a titolo di risarcimento per equivalente monetario, interessi legali, rivalutazione monetaria ed interessi anatocistici (pari a complessivi € 57.365,00), maggiorate degli interessi legali dalla data dell'esborso (22.12.2003) a quella della operata compensazione.

2.3. Con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per la restituzione al concludente Comune del residuo importo ancora dovuto dal Subiaco, all'esito della dichiarata compensazione, oltre agli interessi legali maturati e maturandi.

3. In ogni caso

Con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del grado, nell'ipotesi in cui l'attore dovesse insistere nelle proprie istanze, pur a fronte delle difese svolte dall'Amministrazione nel presente atto, ed in particolare dopo l'applicazione nella presente fattispecie dell'istituto dell'"acquisizione sanante" ex art. 42 bis DPR 327/2001.

4. In via istruttoria

- A) Si produce - sub doc. 18) - copia conforme della sentenza del Consiglio Stato, Sez. IV, n. 4661/2017 del 6.10.2017;
- B) Ci si oppone, per i motivi già illustrati nella comparsa di risposta del 16.01.2014, all'ammissione della nuova CTU *ex adverso* inamissibilmente richiesta.



C) Richiamati tutti i documenti già dimessi, si insiste per l'ammissione, anche ex art. 345, u.c., c.p.c., dei seguenti – rilevanti e di formazione successiva non solo al giudizio di primo grado, ma anche alla prima udienza del presente procedimento di rinvio – documenti:

12) ordinanza TAR Veneto, Sez. II, n.243/2014 del 23.04.2014;

13) ordinanza 30.06.2014, Sez. II, Corte d'appello Venezia, resa nella analoga causa pendente tra le parti (R.G. 943/2011 – Pres. Rel. Dr. Gorjan);

14) sentenza Corte Cost. n. 71/2015, depositata il 30.04.2015;

15) sentenza TAR Veneto n. 1244/2105, notificata il 15.12.2015;

16) ricorso in appello avanti Consiglio Stato, notificato dal Subiaco il 15.02.2016;

17) p.e.c. Segreteria Consiglio Stato del 05.04.2017, con allegato avviso di fissazione dell'udienza pubblica”.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 18.1.1996, Maria Rosa Tormena conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Treviso il Comune di Farra di Soligo esponendo che il procedimento con il quale era stata disposta e realizzata l'occupazione del terreno di proprietà con sovrastante fabbricato, che di seguito era stato irreversibilmente trasformato in strada di accesso alla piazza Fontana, destinata allo svolgimento del mercato settimanale, con demolizione della costruzione, era illegittimo per assenza, nella relativa delibera, dei termini iniziali e finali dell'espropriazione e di inizio e fine dei lavori. Chiedeva, dunque, in via principale, la rimessione in pristino dei luoghi di sua proprietà e, in via subordinata, il risarcimento dei danni.

Si costituiva l'amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la chiamata in giudizio della Provincia di Treviso, per essere dalla stessa tenuta indenne dagli esborsi in misura superiore all'indennità di espropriazione.



La causa era istruita documentalmente, con l'assunzione di prove orali ed era anche espletata CTU. All'esito era pronunciata la sentenza n. 812/2003 dell'11.2 – 26.3.2003, con la quale era accolta la domanda attorea di risarcimento per equivalente, determinato in € 20.508,50 e il Comune era anche condannato al pagamento di due terzi delle spese di lite. Riteneva il primo giudice che l'occupazione fosse illegittima in quanto posta in essere in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e, preso atto dell'intervenuta manipolazione irreversibile del fondo dell'attrice, rilevava che ostacolo all'accoglimento della domanda di riduzione in pristino era il pregiudizio derivante all'economia nazionale, con conseguente applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2933 c.c., comma 2.

Avverso tale sentenza era proposto appello principale dalla Tormena - la quale si lamentava del mancato accoglimento della domanda di riduzione in pristino dei luoghi -, nonché appello incidentale da parte del Comune, che contestava l'eccessività della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1960/2009 del 6.5.2008-16.11.2009, quanto all'appello principale, dato atto dell'intervenuto giudicato interno sulla natura usurpativa dell'occupazione, confermava il giudizio del Tribunale circa il pregiudizio derivante all'economia nazionale dalla rimessione in pristino del fondo e affermava l'eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 2058 c.c., del risarcimento del danno in forma specifica, considerati gli ingenti costi inerenti alla demolizione dell'opera pubblica già realizzata e alla sua diversa allocazione, a fronte dell'ardua ricostruibilità di un fabbricato vetusto, con destinazione portico-fienile cantina. Era anche ritenuto congruo il danno come liquidato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica. In parziale accoglimento del gravame incidentale, dichiarava non dovuti gli interessi anatocistici attribuiti con la sentenza di primo grado, stante l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. alle sole obbligazioni pecuniarie.



La Tormena proponeva ricorso per cassazione. Il Comune di Farra di Soligo resisteva con controricorso, mentre la Provincia di Treviso non svolgeva attività difensiva.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14609/12 del 24.4 – 23.8.2012, cassava con rinvio alla Corte di appello di Venezia dettando il principio di diritto a cui attenersi.

Con atto di citazione in riassunzione notificato con piego raccomandato spedito il 21.10.2013 Subiaco Ugo, erede di Tormena Maria Rosa, riassumeva il giudizio di rinvio.

Si costituiva il solo Comune di Farra di Soligo, mentre la Provincia di Treviso rimaneva contumace.

La causa era sospesa con ordinanza 5.10.2017 sino alla definizione del procedimento amministrativo pendente avanti il Consiglio di Stato (R.G. n.1605/2016), relativo all'impugnazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis. DPR 327/01 (D.C.C. n.40 del 30.12.2013) emesso dal Comune di Farra di Soligo.

Con istanza del 21.12.2017 il procedimento era riassunto e all'udienza del 5.4.2018, senza ulteriore istruttoria, era trattenuto in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con la concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

Le domande attoree di restituzione e di risarcimento del danno vanno dichiarate improcedibili.

Il Comune di Farra di Soligo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2013 – sopravvenuta rispetto alla decisione del giudice di legittimità che ha disposto il rinvio avanti a questa Corte -, ha provveduto ad acquisire, ai sensi dell'art. 42 bis T.U.E. (D.P.R. n. 327/2001), l'area già in proprietà di Tormena Maria (poi di Subiaco Ugo) per cui è causa.



Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 4661/2017 del 6.10.2017 ha dichiarato irricevibile l'appello promosso dal Subiaco avverso la decisione del TAR Veneto n. 1244/2015 del 20.10.2015, con la quale era stata respinta l'impugnazione del predetto decreto di acquisizione proposta dal medesimo Subiaco.

Pertanto, essendo intervenuta l'acquisizione dell'area in questione da parte del Comune, con atto la cui legittimità è stata sancita in via definitiva dal giudice amministrativo, le domande proposte dal Subiaco non possono essere esaminate, dal momento che l'occupazione dell'area originariamente "*usurpativa*" è diventata legittima in forza dell'"acquisizione sanante" ex art. 42 bis citato.

Va precisato che non vi è dubbio alcuno sulla deducibilità nel giudizio di rinvio del provvedimento di acquisizione sanante, emesso successivamente alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione ed incidente sui presupposti/condizioni dell'azione e delle domande proposte dal Subiaco, vale a dire sul diritto di proprietà di cui quest'ultimo ha invocato la tutela reale, ma che risulta estinto a seguito del ridetto provvedimento acquisitivo (cfr. per tutte: Cass. n. 7301 del 22.3.2013; Cass. n. 3621 del 24.2.2004).

Infondato è, d'altra parte, l'assunto del Subiaco secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno in ordine alla pretesa restitutoria dallo stesso avanzata. Difatti, la Corte di Cassazione, data per "*incontrovertibile la circostanza relativa alla natura usurpativa dell'occupazione, in relazione alla quale si era ormai formato giudicato interno*" (come già evidenziato dalla Corte di Appello nella sentenza cassata), si è limitata ad escludere l'applicabilità nella specie degli artt. 2933, comma 2 e 2058, comma 2 cc, mentre ha rimesso al giudice del rinvio la decisione sulle domande attoree, dettando il seguente principio di diritto: "*in tema di occupazione usurpativa, nell'ipotesi di ricorso, da parte del proprietario del bene illecitamente occupato, alla tutela reale, mediante azione di*



restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino, non sono predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l'eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058 c.c., comma 2; ne' può farsi ricorso alla previsione dell'art. 2933 cod. civ., comma 2 ove non risulti che la distruzione della "res" indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese, ma abbia, al contrario, riflessi di natura individuale o locale".

Dunque non pertinenti sono le sentenze richiamate dal Subiaco in comparsa conclusionale, le quali si riferiscono a provvedimento acquisitorio intervenuto dopo “la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno” (Cass. n. 11258 del 31.05.2016; Cass. n. 5686 del 7.03.2017 e anche CdS, Adunanza Plenaria n. 2 del 9.2.2016).

Ne consegue che non può di certo in questa sede procedersi all'esame delle domande attoree, previa disapplicazione del provvedimento ex art. 42 bis DPR 327/01, emanato nella fattispecie a mente degli artt. 4 e 5 della LAC L.n. 2248/1865 allegato E, come chiesto dal Subiaco.

Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate nella misura di un quarto e per il resto va condannato il Comune di Farra di Soligo.

A tal fine va considerata la soccombenza virtuale e nella specie soccombente virtualmente in misura prevalente è il citato Comune. Infatti già la sentenza di primo grado aveva accertato – senza che sul punto sia stato proposto appello - la natura usurpativa dell'occupazione posta in essere dal Comune, mentre alla luce della sentenza della Suprema Corte, fondate sarebbero risultate le domande attoree di riduzione in pristino e risarcimento dei danni. Domande sulle quali questa Corte non ha potuto pronunciarsi essendo intervenuto il provvedimento amministrativo ex art. 42 bis citato. Tale



provvedimento è difatti stato adottato il 15.1.2014, solo dopo che il Subiaco ha riassunto il giudizio di rinvio (21.10.2013), alla luce del principio – a lui favorevole - dettato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14609/12. D'altra parte in relazione a detta norma - introdotta con l'art. 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111 - pendeva giudizio di legittimità costituzionale, conclusosi con sentenza n. 71 del 2015 (pronunciata nel corso del giudizio di rinvio) di declaratoria di non fondatezza della questione.

Si ritiene, peraltro, di dover compensare le spese di lite nella misura di un quarto in considerazione del fatto che il Subiaco ha insistito nel richiedere l'accoglimento delle proprie domande sull'infondato presupposto dell'intervenuto giudicato interno in relazione alla pretesa restitutoria dell'area in proprio favore.

Le spese di lite vanno integralmente compensate nei confronti della Provincia di Treviso in considerazione del suo comportamento processuale.

Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico del Comune di Farra di Soligo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1-dichiara l'improcedibilità delle domande attoree di restituzione e di risarcimento del danno;
- 2- compensa nella misura di un quarto le spese processuali di tutti i gradi di giudizio e condanna il Comune di Farra di Soligo alla rifusione in favore di Subiaco Ugo dei residui tre quarti, che liquida, per detta parte, per il primo grado in € 5.034,75, per il secondo grado in € 244,76 per spese ed € 4.961,25 per compensi, per il giudizio di cassazione in € 3.937,50 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 525,07 per spese, € 4.961,25



per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, 26/06/2018

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni

Dott. Mario Bazzo

